

AL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa

Il sottoscritto _____
Cognome e Nome
nato a _____ il _____

Codice Fiscale _____

residente a _____ in Via _____

C.A.P. _____ con domicilio eletto presso _____

Comunicazioni da farsi al n. fax _____

ricorre ai sensi dell'art. 204 bis D. Lgs n. 285/1992 modificato con L. 120/2010

avverso il Verbale Ordinanza Ingiunzione Cartella Esattoriale _____

n. _____ emesso da _____

L'opposizione si fonda sui seguenti motivi: _____

Tutto ciò premesso, chiede al Giudice l'annullamento del provvedimento impugnato, oppure, in caso di conferma della violazione contestata, la riduzione della sanzione nella misura minima edittale a seguito del riesame del caso in relazione alla effettiva gravità della violazione commessa.

¹⁾ chiede inoltre la sospensione immediata dell'esecuzione del provvedimento impugnato in quanto sussistono i seguenti gravi e documentati motivi:

1) Barrare la casella "solo" se ne ricorrono i presupposti

In caso di soccombenza chiede la compensazione delle spese di giudizio.

Ai sensi dell'art.14 comma 2 DPR 115/2002, dichiara che il valore del presente ricorso è di €

(data) _____

Firma _____

Allegati: _____

note per la compilazione sul retro

- **da scrivere in maniera chiara in stampatello;**
- **da presentare in 3 copie (compresi gli allegati);**

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE

- L'OPPOSIZIONE DEVE ESSERE DEPOSITATA o SPEDITA PER RACCOMANDATA ALL'UFFICIO ISCRIZIONI A RUOLO GENERALE.
- L'OPPOSIZIONE, UNA VOLTA COMPILATA E FIRMATA DALL'OPPONENTE, PUÒ ESSERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA ANCHE DA PERSONA DIVERSA.
- L'OPPOSIZIONE VA DEPOSITATA ENTRO 30 O 60 GIORNI (A SECONDA DEL TERMINE PER PROPORRE OPPOSIZIONE) DALLA **CONTESTAZIONE o NOTIFICAZIONE DELL'ATTO** (L'**avviso di violazione** generalmente lasciato sul tergicristallo del veicolo in divieto di sosta **non costituisce** né contestazione e nemmeno notificazione)

È INDISPENSABILE CONSEGNARE o SPEDIRE PER POSTA RACCOMANDATA:

- 1) L'atto per il quale si presenta opposizione (Verbale, Ordinanza, Cartella Esattoriale) in originale o copia ben leggibile di tutte le parti che la compongono. (Con particolare riferimento alla leggibilità della data di contestazione o notificazione, data dalla quale decorrono i termini per presentare opposizione).
- 2) Originale o copia di eventuale ulteriore documentazione che l'opponente ritenga utile esibire al Giudice a sostegno delle argomentazioni esposte.
- 3) Contributo unificato ed eventuale marca da bollo ove prevista, calcolato secondo le tabelle in vigore e reperibili presso l'Ufficio Iscrizioni a Ruolo (piano rialzato stanza 17/2) e pubblicate, tra l'altro, sul sito internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it)
N.B. Nel caso in cui manchi la dichiarazione di valore sul ricorso, il contributo unificato sarà applicato nel massimo previsto.

SI PRECISA che nel caso di richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato la documentazione atta a giustificare la decisione è **obbligatoria**.

Il Deposito del Ricorso NON SOSPENDE L'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO OPPOSTO

NOTIFICHE E COMUNICAZIONI IN MERITO ALL'OPPOSIZIONE DEPOSITATA

Art. 22 Legge 689/1981

L'opposizione deve contenere la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Giudice di Pace adito o l'**indicazione di un numero di fax** ove inviare le comunicazioni (comma 4).

In mancanza di quanto sopra le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria (comma 5). In pratica significa che al ricorrente, non residente in Padova o che non indica un domicilio in Padova (presso un parente, un amico, un luogo di lavoro ecc.) o non indica un numero di fax, la cancelleria non effettuerà le comunicazioni previste. È necessario quindi che egli stesso assuma queste informazioni presentandosi alla cancelleria (al primo piano dell'edificio) trascorsi circa 10 giorni dalla presentazione del ricorso, oppure, conoscendo il numero di Registro Generale, collegarsi al sito Internet del Ministero della Giustizia (<http://gdp.giustizia.it/>) dove potrà seguire costantemente l'iter del proprio ricorso.